



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**Determinazione del Responsabile
dei Servizi**
Snortello Unico Attività Produttive

N. 203/14

Oggetto: Autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. AL MELEGIA' di Venditti Luigi. Pratica SUAP Id.n.VNDLGU75S27L219L-10112014-1757.

L'anno Duemilaquattordici, addì Diciotto del mese di Dicembre, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto Walter La Marca,

RESPONSABILE UNICO dei SERVIZI

del Comune di Ripabottoni;

Vista la SCIA per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Ripabottoni alla C.da Montecastello n.1, SCIA presentata dal Sig. Venditti Luigi, nato a TORINO il 27.11.1975 C.F. VNDLGU75S27L219L, residente a TERMOLI (CB) CAP. 86039 in Via Isonzo 14, titolare / legale rappresentante: dell'Impresa LIDO LA PIOVRA di Venditti Luigi forma giuridica IMPRESA INDIVIDUALE con sede legale in TERMOLI (CB) CAP. 86039 indirizzo VIA Cristofaro Colombo 69 C.F. VNDLGU75S27L219L P.IVA. 01559470701 iscritta al registro imprese (REA) di CB n. 125158;

Dato atto che la SCIA:

è stata presentata al SUAP di Ripabottoni in data 11/11/2014 al n. VNDLGU75S27L219L-10112014-1757:

- per tramite del procuratore: COCCIA Panfilo Renato, nato a Montecilfone (CB) il 16/05/1949 Codice Fiscale CCCPFL49E16F475Y residente a CAMPOMARINO (CB) CAP 86042 indirizzo VIA MADONNA GRANDE 29 tel. 0875/701953 ;
- riguarda il fabbricato individuato in catasto al fg.22 particella 172 sub 4 per una superficie complessiva dei locali di mq. 143,68 e capienza 60 posti;

VISTO:

- il TUEL, approvato con D. Lgs n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;
- l'art.19 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che recita:

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e

asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Soppresso]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredo la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (109)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (111)

Esperiti gli opportuni accertamenti

DETERMINA

- **Nulla OSTA all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Ripabottoni alla C.da Montecastello n.1 da parte del Sig. VENDITTI LUIGI**, come da SCIA in premessa richiamata, con decorrenza dal 11/11/2014 ai sensi e per gli effetti del richiamato art.19 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- **di notificare** copia della presente alla ditta interessata ai seguenti indirizzi PEC:

- vendittiluigi@pec.it
- stud.coccia@pec.it

Determina, infine, la pubblicazione della presente all'albo pretorio del sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **19 DIC. 2014** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971.).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Marca Walter

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213

Lì,

19 DIC. 2014

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

La Marca Walter

N. 533

Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Ripabottoni,

19 DIC. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE

Auspice Nobile